



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio per lo Sport

II CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la legge 2 gennaio 1989, n.6 concernente l'ordinamento della professione di guida alpina;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e in particolare l'articolo 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2005 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, così come modificato dal decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016 di attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 ottobre 2012 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 Giugno 2016, registrato alla Corte dei Conti il 14 Giugno 2016 al n. 1616, e in particolare l'art . 26 con il quale è stato costituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'autonomo "Ufficio per lo Sport";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2018, registrato alla Corte dei Conti il 28 giugno 2018 n. 1443, con il quale viene data al Sottosegretario di Stato On.le Giancarlo Giorgetti la delega delle funzioni in materia di sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 luglio 2018, registrato alla Corte dei Conti il 2 agosto 2018, - Reg.ne Succ. n. 1605, con il quale al Dott. Michele Sciscioli è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport;

VISTA l'istanza con la quale i sigg.ri KEMPS Denis, CHAUMOND Lauris, CLARET Danièle, GOULMY Sandrine, BIBOLLET RUCHE Eric e MORAND Odile, hanno chiesto il riconoscimento in Italia del titolo professionale di "Accompagnateur de Moyenne Montagne", conseguito in Francia e rilasciato dalla Direzione Regionale della Gioventù e Sport, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Accompagnatore di media montagna;

11



VALUTATO che i sigg.ri , KEMPS Denis, CHAUMOND Lauris, CLARET Danièle, GOULMY Sandrine, BIBOLLET RUCHE Eric e MORAND Odile dalla documentazione prodotta a supporto della predetta istanza e dalle risultanze istruttorie pervenute dal Collegio nazionale delle guide alpine italiane con nota del 10 luglio 2019, sono in possesso di una formazione corrispondente a quella prevista per l'esercizio in Italia della professione di Accompagnatore di media montagna ex lege n.6/1989.

DECRETA

Articolo 1

Il titolo di "*Accompagnateur de Moyenne Montagne*", conseguito in Francia e rilasciato dalla Direzione Regionale della Gioventù e Sport dai sigg.ri:

KEMPF Denis, cittadino francese, nato a Aulnay-Sous Bois (Francia) 1'11 novembre 1962,
CHAUMOND Lauris, cittadino francese, nato a Nimes (Francia) il 2 ottobre 1984,
CLARET Danièle, cittadina francese, nata a Chamonix (Francia) il 24 giugno 1969,
GOULMY Sandrine, cittadina francese, nata a Parigi (Francia) il 1° agosto 1968,
BIBOLLET RUCHE Eric, cittadino francese, nato a Sallanches (Francia) il 24 luglio 1975,
MORAND Odile , cittadina francese, nata a Sallanches (Francia) il 25 gennaio 1977,

è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Accompagnatore di media montagna ex lege n.6/1989.

Articolo 2

I sigg. ri KEMPF Denis, CHAUMOND Lauris, CLARET Danièle , GOULMY Sandrine, BIBOLLET RUCHE Eric e MORAND Odile , sono autorizzati ad esercitare sul territorio italiano la professione di Accompagnatore di media montagna, come definita a livello nazionale dal rispettivo profilo professionale, previa iscrizione all'albo degli accompagnatori di media montagna del Collegio regionale delle Guide alpine.

Ai sensi dell'art. 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento della professione di guida alpina, si evidenzia che l'iscrizione all'albo abilita l'Accompagnatore di media montagna all'esercizio della professione medesima con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi.

Articolo 3

Il presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato e sarà pubblicato sul sito istituzionale www.sport.governo.it dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 12 LUG. 2019



Michele Sciscioli